



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di BARLETTA

(Via C. Colombo - Tel. 0883/531020 Fax. 0883/533400 - cp-barletta@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/barletta)

ORDINANZA N° 67/2018

FASI FINALI CAMPIONATI ITALIANI DI TIRO CON ARCO

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:

- VISTA:** la documentazione pervenuta tramite l'Ufficio Locale Marittimo di Trani con foglio n°15261 datata 25/09/2018 con il quale viene richiesta l'emissione di apposita Ordinanza disciplinante la manifestazione "Fasi finali Campionati italiani di tiro con l'ARCO", da parte del Sig. Vito ANTELMi residente in Noicattaro (BA) alla via P. NENNI n.14, nel porto di Trani e precisamente Piazza Duomo in data 30 settembre 2018 dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
- VISTO:** il parere favorevole espresso con il precitato foglio dal Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo di Trani;
- VISTA:** l'ordinanza n°66/2010, in data 29/12/2010 – Regolamento di disciplina degli accosti e delle operazioni delle navi nonché della disciplina della circolazione veicolare nel porto di Trani;
- VISTI:** gli articoli 30, 80 e 81 del Codice della Navigazione e articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- RITENUTO:** di dover emanare norme per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza delle attività portuali e per la salvaguardia della pubblica incolumità all'interno di ambiti portuali comunque aperti al pubblico uso;

RENDE NOTO

Che dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del giorno 30/09/2018 le acque interne del porto di Trani e nello specchio acqueo indicato nella planimetria allegata, che è parte integrante della presente ordinanza, potrebbe essere interessate dal lancio di dardi per il concomitante svolgimento, nell'area sovrastante, delle "FASI FINALI DEI CAMPIONATI ITALIANI DI TIRO CON L'ARCO":

ORDINA

Art. 1 - Interdizione dell'area

Nei giorni ed alle ore di cui al "rende noto", e sino al termine della manifestazione nello specchio acqueo del Porto di Trani, indicato nell'allegata planimetria, è **vietato**:

- Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- Praticare la balneazione;
- Effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- Svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- Ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Art. 2 - Deroche

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- i mezzi ed il personale facenti capo all'organizzatore della manifestazione;
- i mezzi ed il personale dell'Ufficio Marittimo di Trani e delle altre autorità locali di P.S.;
- le unità del servizio 118 o dei Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Articolo 3 – Condotta delle unità in prossimità dell'area interdetta

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dall'area interessata, riportata nello stralcio planimetrico allegato, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4 - Disposizioni Finali

La presente Ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime l'organizzatore della gara in questione, dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.

L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o terzi, dalle attività svolte ed anche, qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

Articolo 5 – Sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005;
- b) ai sensi dell'art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o di più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/barletta.

Emessa a Barletta il 27/09/2018



IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sergio CASTELLANO